

OGGETTO: Verbale n.2. Esamina del ricorso presentato dalla CISL FP.

L'anno 2025 giorno 26 del mese di marzo alle ore 9.30 in modalità telematica si è riunita la Commissione Elettorale per la Elezione della R.S.U. 2025 per esaminare il ricorso presentato dalla CISL FP, giusto protocollo n.2204 del 24/03/2025 ore 19.11, a seguito dell'esclusione della medesima giusto verbale di insediamento della Commissione Elettorale prot. 2163 del 21/03/2025.

La CISL FP oltre a presentare il ricorso in senso stretto ha presentato, fuori termine, altri documenti tra cui il modello 1 "Accettazione della Candidatura", il modello 2 "Presentazione della Lista" ed una richiesta di integrazione della Provincia di Potenza alla CISL FP avente ad oggetto una integrazione documentale.

Entrando nel merito delle questioni sollevate nel ricorso si precisa quanto segue.

L'Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 12 aprile 2022 fra le confederazioni, fra cui la CISL, a cui la CISL FP aderisce, e l'A.Ra.N. individua le regole per la costituzione e per il funzionamento delle RSU.

Più specificatamente, alla sezione II, tale Accordo disciplina la elezione della RSU e, all'art. 18 la "Procedura per la presentazione delle liste". Il comma 11 dell'art. 18 dispone che *"La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (allegato 2). La firma del presentatore della lista apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato....."*

È lapalissiano che, sia dalla disamina dei documenti pervenuti e valutati dalla Commissione elettorale il 21 marzo u.s., che dalla lettura dello stesso ricorso presentato dalla CISL FP, che la stessa non ha presentato la lista secondo le prescrizioni dell'art.18 e con i modelli ivi indicati. Nel ricorso viene richiamata la circolare "ARAN n. 1/2025 paragrafo 6, Il periodo: *"Le organizzazioni sindacali che intendono presentare la propria lista acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo di un apposito modello (modello 1 – allegato 1 – all'ACNQ 12/4/2022) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.*

Sede legale:
0835 333452
Uffici:
0971 507600

Via De Viti De Marco, 9
75100 Matera
matera@aptbasilicata.it
Via del Galileo, 89
85100 Potenza
potenza@aptbasilicata.it
www.aptbasilicata.it

Tel. 0835 331983 Fax
Tel. 0971 507611 Fax

info@aptbasilicata.it

In alternativa può anche essere utilizzato un modello analogo, purché contenga le stesse informazioni riportate nel modello allegato al citato ACNQ.”.

Non v'è dubbio alcuno che la circolare richiamata non può essere in contrasto con le norme dell'accordo che prevede la presentazione di 2 differenti modelli: il primo, modello 1, per l'accettazione delle candidature il secondo, modello 2, per la presentazione delle liste. La circolare è perfettamente aderente al testo dell'accordo, contrariamente a quello che viene sostenuto nel ricorso. La possibilità di utilizzare un “modello analogo”, purché contenga le stesse informazioni riportate nel modello allegato al citato ACNQ, infatti, è riferita esclusivamente al modello di accettazione della candidatura firmato da ogni singolo candidato, ma in ogni caso tale modello deve essere distinto dal modello di presentazione della lista e, non v'è dubbio, che il modello allegato 1, o uno similare, non è stato allegato dalla CISL FP per i candidati riportati nella lista. Ed infatti, al paragrafo successivo della circolare, viene specificato: *“Successivamente, il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'Amministrazione/sede RSU.”.* Non è previsto, pertanto, né dall'ACNQ, che ha pure firmato la CISL, né dalla menzionata circolare la possibilità di creare modelli personalizzati che racchiudano in un unico modello i due che, invece, sono stati dai firmatari dell'ACNQ voluti e tenuti separati.

La nuova procedura con modelli separati, infatti, è stata introdotta con l'ACNQ 12 aprile 2022 ed ha volutamente sostituito la vecchia procedura che non prevedeva le schede di accettazione della candidatura, introducendo l'obbligatorietà della presentazione per ogni singolo candidato e assumendo, pertanto, il carattere di sostanzialità e non di mera formalità.

Anche le motivazioni riportate al punto II del ricorso sono da ritenersi infondate.

L'accordo quadro proprio a garanzia della correttezza della procedura, con assunzione di responsabilità in capo al presentatore della lista, prevede poche ma chiare regole, esigendo che lo stesso si assuma la responsabilità circa la correttezza del procedimento di formazione della lista. In specifico modo esige che il presentatore della lista, che assume quindi la funzione di garante, dichiari espressamente, sotto la propria responsabilità *"che i candidati di cui all'allegata lista, non sono componenti della Commissione elettorale e che le firme degli stessi, autentiche e apposte in sua presenza, nonché corredate dai rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità costituiscono espressa accettazione di candidatura"* ed infine di non essere – esso presentatore- candidato in nessuna lista (vedi modello "allegato 2" all'ACNQ).

Basta esaminare i documenti presentati per acclarare che il presentatore della lista non ha in alcun modo dichiarato sotto la propria responsabilità che le firme dei candidati sono state apposte in sua presenza, né che i candidati di cui all'allegata lista, non sono componenti della Commissione ed infine non ha nemmeno dichiarato di non essere candidato in nessuna lista.

La ricorrente mediante il principio del soccorso istruttorio, principio peraltro nemmeno richiamato, né dalla disciplina contrattuale, né dalla circolare 1/2025, chiede in buona sostanza di essere abilitato alla ripresentazione della lista, avendo come sopra evidenziato, omesso la presentazione di documenti essenziali, nonché di rendere dichiarazioni fondamentali finalizzate ad attestare la corretta formazione delle liste.

La ricorrenza dei presupposti per consentire la regolarizzazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, reclamata dalla ricorrente, deve essere valutata nel contesto della regolamentazione, di natura esclusivamente contrattuale, disciplinante il procedimento di formazione delle liste.

A tal proposito si evidenzia che la ricorrente (vedi punto III del ricorso) tra l'altro *"dichiara di volersi avvalere di quanto sancito dalla Circolare n. 1/25 dell' A.Ra.N. paragrafo 9 n.5"*.

Tale Circolare, al paragrafo 9.5. riporta, tra l'altro, che *"Compete infatti, esclusivamente alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui difetti meramente formali ammesse alla regolarizzazione, non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'A.Ra.N., intervenire e"*

Sede legale:

0835 333452

Uffici:

0971 507600

Via De Viti De Marco, 9
75100 Matera

matera@aptbasilicata.it

Via del Gallitello, 89
85100 Potenza

potenza@aptbasilicata.it

www.aptbasilicata.it

Tel. 0835 331983 Fax

Tel. 0971 507611 Fax

info@aptbasilicata.it

assumere orientamenti in proposito" e, ancora "In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste rientranti tra quelli ammessi alla regolarizzazione, la Commissione assegna, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce, per come riportato negli elenchi pubblicati sul sito dell'A.Ra.N."

La ricorrente inoltre evidenzia che, ai sensi del paragrafo 9 della Circolare A.Ra.N." è compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede, nonché facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento."

Quindi la Commissione elettorale ha il potere/dovere di consentire la regolarizzazione esclusivamente di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, sulla base di principi di correttezza e buona fede, nonché facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

La richiesta della ricorrente va oltre i poteri della Commissione, avendo la CISL FP omesso di allegare documenti e di rendere dichiarazioni di natura sostanziale, che la disciplina contrattuale esige al fine di garantire la par condicio tra tutti i concorrenti.

L'applicazione dei principi di correttezza e buona fede, cui deve ispirarsi la Commissione elettorale, (organo super partes deputato a garantire e presidiare la correttezza del procedimento elettorale, cioè a garantire il rispetto delle regole contrattuali) nello svolgimento dei compiti assegnatigli dall'accordo quadro, implica che la Commissione deve far prevalere il principio del *favor participationis*, esclusivamente nel caso ravvisi irregolarità formali; questa previsione costituisce il limite massimo di estrinsecazione del potere della Commissione di consentire integrazioni.

Dalla disciplina contrattuale emerge con chiarezza che è precluso alla Commissione di espandere i poteri conferitigli, al fine di consentire la sanatoria di errori sostanziali, sopra indicati, che inficiano gravemente il procedimento, perché altrimenti verrebbe violato l'altro principio implicito nella natura della procedura, che è quello della par condicio competitorum. Infine si rileva che il richiamo al principio del soccorso istruttorio è improprio perché l'istituto ex art. 6 l. 241/1990, non può farsi rientrare tra i principi generali dell'ordinamento, bensì nel più limitato ambito dei principi del procedimento amministrativo, ma nel caso *de quo* non si

Sede legale:

0835 333452

Uffici:

0971 507600

Via De Viti De Marco, 9

75100 Matera

matera@aptbasilicata.it

Via del Galileo, 89

85100 Potenza

potenza@aptbasilicata.it

www.aptbasilicata.it

Tel. 0835 331983 Fax

Tel. 0971 507611 Fax

verte in tema di procedimenti amministrativi, tant'è che la P.A. non ne è in alcun modo parte, bensì si verte nell'ambito una procedura di diritto privato disciplinata esclusivamente da una fonte contrattuale e la Commissione pertanto alla stessa si deve attenere nell'esaminare il ricorso.

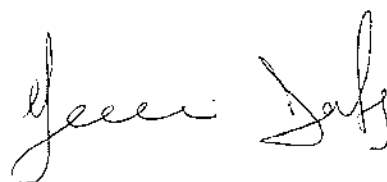
Si precisa, inoltre, per rispondere al punto VI del ricorso, che anche altre pubbliche amministrazioni in Basilicata hanno rigettato il medesimo ricorso presentato dalla CISL FP.

Pertanto la Commissione Elettorale a maggioranza - ad esclusione del membro designato dalla CISL FP Donato Berterame (il quale allega la propria dichiarazione che fa parte del presente verbale) - si pronuncia per l'inammissibilità del deposito dei documenti allegati al ricorso e per i motivi sopra esposti, per il rigetto del ricorso, ritenendolo privo di fondamento.

La Commissione Elettorale si chiude alle ore 13.30.



IL PRESIDENTE
Giovanni Desantis

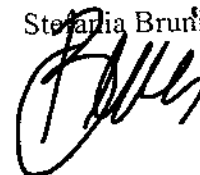


I COMPONENTI

Donato Berterame



Stefania Bruni



Sede legale:

0835 333452

Uffici:

0971 507600

Via De Viti De Marco, 9
75100 Matera

matera@aptbasilicata.it

Via del Gallitello, 89

85100 Potenza

potenza@aptbasilicata.it

www.aptbasilicata.it

Tel. 0835 331983 Fax

Tel. 0971 507611 Fax

info@aptbasilicata.it

Il/la sottoscritto/a BERTERAIE DONATO Presidente/Componente
rappresentante della CISL FP nella commissione elettore per il rinnovo delle RSU2025, nell'esprimere
con forza la sua netta contrarietà all'esclusione della lista CISL FP, perché infondata ed illegittima,
dichiara quanto segue:

1- L'esclusione è ingiusta e infondata perché basata su elementi meramente formali ed inconsistenti.

Se si esamina attentamente la modulistica trasmessa dalla CISL FP, si può evincere che sono presenti tutti i dati richiesti nel modello 1-allegato 1 dell'ACNQ del 12.04.2022, completamente evidenziati (la lista in cui i candidati si sono presentati, l'ente dove si svolgeranno le elezioni RSU, tutti i dati del candidato, accettazione della candidatura, documento di riconoscimento del candidato, autenticazione della firma di ciascun candidato da parte del presentatore della lista ecc.);

2- Il modello presentato dalla CISL FP è assolutamente analogo e contiene le stesse informazioni riportate nel modello 1, allegato 1, come consentito dall'ACNQ DEL 12.04.2022 e dalla circolare ARAN n.1/2025 paragrafo 6, il periodo:

3- Il modello di presentazione della lista CISL FP è conforme e completo dei dati (firme di sottoscrizione, lista candidati e numero candidati);

4- Tutti i dati richiesti dai modelli 1 e 2 sono presenti nella modulistica presentata dalla CISL FP;

Pertanto, non si comprendono le ragioni di voler escludere la lista CISL FP della partecipazione democratica nella competizione elettorale senza aver preso visione di quanto riportato nella circolare ARAN n.1/2025 paragrafo 9 n.5, che dà la possibilità, *"In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste rientranti tra quelli ammessi alla regolarizzazione, la Commissione assegna, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi"*. Al limite, si deve necessariamente ricorrere al cosiddetto *"soccorsu istruttorio"* introdotto dall'art. 6 della Legge 241/90 il quale consente, nell'ambito di procedimenti amministrativi, di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.

A tal fine si chiede, ai componenti della commissione di ammettere la lista CISL FP, essendo infondati, ingiustificati i motivi che si vorrebbero porre a base della sua esclusione, con gravissimo danno materiale e morale a carico della CISL e dei suoi elettori.

Data 26/3/2025

Firma

Donato Berteraie